

Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

VERBALE DI CONSIGLIO/ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 ed il giorno 12 del mese di maggio, alle ore ventuno e dieci minuti, in Erba via Del Lavoro 7, presso l'associazione "MondoTondo Noivoiloro ODV"

è presente Natalina Riva, nata a Lecco il 28/01/1964, domiciliata per la carica in Suello, via Turati 4, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "MondoTondo Noivoiloro ODV", con sede in Erba, via Del Lavoro, codice fiscale 91013650139

Il Presidente dà lettura del seguente,

ordine del giorno

Consiglio/Organo di Amministrazione

1) Modifica articolo 6 ed articolo 17 dello Statuto vigente a seguito di comunicazione degli uffici del RUNTS di richiesta adeguamento statutario ai fini del perfezionamento iscrizione nel RUNTS;

2) Delibere relative e conseguenti.

A norma di statuto la signora Natalina Riva, nella sua anzidetta qualità, mantiene la presidenza del consiglio e conferma le comunicazioni rese in apertura dei lavori, che si riportano ai fini della completezza del seguente verbale:

- Il presente consiglio è stato regolarmente convocato con modalità idonea ai sensi dell'art. 17 dello statuto;
- del consiglio, con essa comparente, sono presenti tutti i componenti Sormani Eros, Pusterla Guido, Prisinzano Riccardo, Redaelli Giovanna, Corti Giuliana, Rigamonti Candida, Ripamonti Ambrogio e Pusterla Giuseppe.
- è stata accertata identità e legittimazione degli intervenuti.

Il presidente del consiglio da quindi atto che in questo momento è presente l'intero consiglio e atto a deliberare in merito.

Il presidente dichiara regolarmente costituito il consiglio per la trattazione all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario il signor Ripamonti Ambrogio.

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente ricorda ai presenti che:

Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

- lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017 e dell'obbligo ivi previsto di adeguarlo alle norme inderogabili introdotte dalla Riforma;
- a partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/17) il Ministero del Lavoro, in forza della competenza in materia di Terzo Settore, ha formulato successivi orientamenti e aggiornamenti interpretativi sulle corrette modalità di adeguamento degli statuti e applicazione delle novità della riforma;
- con l'avvio di operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (di seguito RUNTS) lo scorso 23 novembre 2021, gli elenchi delle associazioni iscritte nei registri ODV e APS sono stati trasferiti automaticamente nelle corrispondenti sezioni ODV e APS del RUNTS;
- a far data dal 24 febbraio 2022 sono iniziate le attività di verifica da parte degli uffici del RUNTS su completezza e regolarità formale della documentazione di riferimento di ciascun ente già iscritto nei precedenti registri e trasmigrato nelle nuove sezioni del RUNTS

Il presidente informa che in data 12/04/2022 è stato comunicato dagli uffici del RUNTS incaricati per l'istruttoria della iscrizione di codesta associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che lo statuto vigente non risulterebbe adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo a diritto di voto dei minorenni e cooptazione degli amministratori cessati (Ministero del lavoro, nota del 30 novembre 2021). Con riguardo al voto dei soci minorenni, il Ministero ha sottolineato che non sarebbe legittima l'esclusione, per statuto, del diritto di voto del socio minorenne poiché ne risulterebbe leso lo stesso "status" di socio, ben potendo, peraltro, esercitarsi il relativo diritto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale. Con riguardo alla cooptazione il Ministero ha sottolineato che l'istituto non risulterebbe richiamato nella normativa riservata agli ETS né appare conforme con i principi di democrazia che devono ispirare la governance degli enti con qualifica di ETS.

La modifica dello statuto- limitatamente agli articoli evidenziati- si rende necessaria: qualora infatti codesta associazione non dovesse adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dagli uffici del RUNTS, le sarebbe negata l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, in forza anche della delega ricevuta dai soci con l'assemblea straordinaria di adeguamento statutario al D.Lgs 117/2017 del 23 ottobre 2020 procede quindi alla lettura della nuova formulazione degli articoli in commento affinché risultino coerenti ed adeguati alle considerazioni critiche segnalate dagli uffici del RUNTS.

Il Presidente apre la discussione.

Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

Nessuno chiede la parola.

Il presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"il Consiglio dell'Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV, tenutasi in data 12 maggio 2022, udita ed approvata la relazione del presidente dell'assemblea

DELIBERA

1°) di modificare gli articoli 06 e 17 dello statuto al fine di renderli adeguati e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro,

2°) di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto con gli articoli così modificati che si manda ad allegare al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale,

Il presidente del consiglio mette quindi in votazione, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata.

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:

voti favorevoli: 09 (nove)

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Il presidente del consiglio dichiara pertanto approvata la delibera all'unanimità dei presenti.

Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola toglie la seduta e scioglie il consiglio alle ore 23.15.

Il Presidente

Riva Natalina

Il Segretario

Ripamonti Ambrogio



REGISTRATO AD ERBA IL 7 6 2022
 589
 SERIE
 ASSOLTE EURO
 Su delega del Direttore Provinciale
 MOD. 8
 IL FUNZIONARIO
 Maria Pia

Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MONDOTONDO NOIVOILORO – ODV"
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata: "MondoTondo Noivoiloro OdV" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Erba (CO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale. In particolare, scopo dell'associazione è promuovere l'inclusione sociale di persone disabili, svantaggiate e/o a rischio di emarginazione, nonché sensibilizzare e coinvolgere la società civile sulle problematiche sociali.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 328/2000 (e successive modificazioni) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 (e successive modificazioni)
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

2. In particolare, l'associazione si propone di:

- a) Sostenere e supportare le attività, le iniziative e i progetti delle altre realtà organizzative che compongono il "Sistema Noivoiloro" (Noivoiloro Società Cooperativa Sociale, Noivoiloro Lavoro cooperativa sociale, Associazione Sportiva Dilettantistica Noivoiloro) o altre progettualità del territorio, coerenti con la propria *mission*
- b) Organizzare e gestire attività e iniziative di tempo libero e momenti di aggregazione di breve/media durata per persone disabili o in altre condizioni di fragilità e svantaggio
- c) Promuovere attività sportive e ludico-ricreative per persone con disabilità fisica, intellettuale-relazionale e/o sensoriale



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

- d) Gestire momenti di aggregazione per giovani e minori
 - e) Gestire e organizzare attività artistiche e spettacoli, per la divulgazione delle problematiche sociali
 - f) Realizzare materiale informativo per la divulgazione e la sensibilizzazione su temi e problematiche sociali
 - g) Svolgere altre attività di tipo ricreativo e/o culturale.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

Articolo 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel precedente art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 – Adesione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno presentato domanda di adesione in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio direttivo deve deliberare riguardo alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. L'ammissione all'Associazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto, l'organo di amministrazione deve – entro sessanta giorni – comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.



Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, di recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Articolo 9 – Attività di volontariato

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio direttivo o in un eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11 – Assemblea dei soci

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
 - d) approvare il programma di attività ed eventuale preventivo economico per l'anno successivo;
 - e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
 - i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.

Articolo 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma 5 del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di undici (11) membri (compresi il Presidente e il Vicepresidente) eletti dall'Assemblea tra gli associati.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere (e, se nominato, decade dal suo ufficio) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- g) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) eventualmente nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) accettare le convenzioni e autorizzare il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. **L'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.**

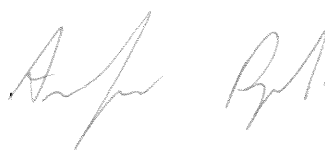
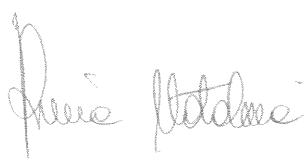
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante qualsiasi mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari o invio di PEC, inoltrato almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, poi trascritto nell'apposito libro verbali libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Il Segretario (se previsto)

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Articolo 20 – Organo di Controllo e Revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 – Organismo di Mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Articolo 22 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente, con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 23 – Risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1, art. 84 del D.lgs. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 24 – Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 25 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

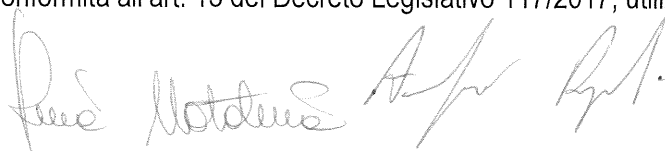
Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando



Associazione MondoTondo Noivoiloro ODV – Via del Lavoro 7 Erba (CO) – CF 91013650139

lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017) qualora attivato e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico, resta in vigore la normativa previgente.



